



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

**AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI
ALLE PERSONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 232
N. GENERALE 534 DEL 28/05/2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DALL'AVV.
CATERINA NAVACH, DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE
DI MARTINA FRANCA, UTILIZZATA IN CONDIVISIONE AI SENSI DELL'ART.
30, COMMA 2 SEXIES DEL D.LGS N. 165/2001 PER LE ESIGENZE DELL'AREA
AFF**



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

**AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI
ALLE PERSONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 232
DEL 28/05/2018**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DALL'AVV. CATERINA NAVACH, DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI MARTINA FRANCA, UTILIZZATA IN CONDIVISIONE AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 SEXIES DEL D.LGS N. 165/2001 PER LE ESIGENZE DELL'AREA AFF

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente il testo di seguito riportato;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

A T T E S T A

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, nei propri confronti.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE
Ten. Col. Dott. Leonardo Cuocci Martorano

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale,
ATTESTA

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, D.Lgs. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Lucrezia Claudia Tesoro

IL DIRIGENTE

Richiamato il decreto Sindacale prot. 19154 del 01/06/2017, con il quale è stato conferito allo scrivente, con decorrenza in pari data, l'incarico di Dirigente dell'Area "Affari generali ed Istituzionali e Servizi alla Persona";

Preso atto che:

- con D.D. della Gestione Giuridica del Personale n. 244 del 08/09/2016, avente ad oggetto "*Attuazione delibera di Giunta Comunale n. 216 del 06.09.2016 "Art. 30 comma 2 sexies D. Lgs. n. 165/2001. Rinnovo convenzione con il Comune di Martina Franca per utilizzo condiviso della Dott.ssa Caterina Navach"*", veniva assunto impegno di spesa per il convenzionamento in oggetto (per il periodo settembre 2016 - gennaio 2017) e si provvedeva, altresì, ad impegnare la somma complessiva di € 1.650,00 (impegno n. 1197/0-2016 del 08/09/2016 di € 1.275,00 ed impegno n. 46/0-2017 del 08/09/2016 di € 375,00) ai fini del rimborso delle spese di viaggio;
- con D.D. della Gestione Giuridica del Personale n. 136 del 07/02/2017, avente ad oggetto "*Rinnovo convenzione con il Comune di Martina Franca per utilizzo condiviso della Dott.ssa Caterina Navach"*", veniva impegnata la somma complessiva di € 18.014,02 (impegno di spesa n. 256/0-2017 del 08/02/2017) per il convenzionamento in oggetto, periodo febbraio 2017 - giugno 2017, precisando che tale somma risultava "*comprensiva di € 3.300,00 per rimborso spese di viaggio"*;

Vista:

- la richiesta dell'avv. Caterina Navach del 31/01/2018, di rimborso delle spese di viaggio per l'utilizzo della propria autovettura e relativa all'attività lavorativa prestata presso il Comune di Trani, per il periodo dal 01.09.2016 al 30.04.2017 "*per tutti gli accessi effettuati presso il Comune di Trani e risultanti dalla rilevazione elettronica delle presenze"* precisando che "*gli accessi ulteriori rispetto a quelli previsti in Convenzione si sono resi necessari su richiesta di volta in volta formulata dal Sindaco o dai componenti della Giunta Comunale ovvero da esigenze organizzative che hanno resa indispensabile la presenza per un tempo e frequenza maggiori"*;
- la nota prot. n. 11814 del 18.04.2018 a firma del Dirigente scrivente, con cui veniva richiesto al Sindaco di questo Comune di esprimere nulla osta al rimborso degli accessi ulteriori rispetto a quelli previsti in Convenzione. Siffatto nulla osta veniva concesso dal Sindaco per le vie brevi;

Considerato che, con riferimento alla richiamata D.D. n. 244 del 08/09/2016, il convenzionamento con il Comune di Martina Franca per l'utilizzo condiviso della citata professionista ha avuto decorrenza dal 09/09/2016 (data di decorrenza degli effetti della Convenzione sottoscritta in pari data e di conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area Affari Generali e Istituzionali e Servizi alle Persone del Comune di Trani come da Decreto sindacale prot. n. 33747 del 09/09/2016) e che, pertanto, risultano rimborsabili gli accessi avvenuti a partire dal 09/09/2016;

Considerato che l'avv. Caterina Navach, come risulta dai fogli delle presenze, si è recata presso questo Ente, nel periodo di vigenza del predetto convenzionamento con il Comune di Martina Franca (settembre 2016 – aprile 2017), con le seguenti modalità:

- mese di settembre 2016, n. 7 accessi;
- mese di ottobre 2016, n. 9 accessi;
- mese di novembre 2016, n. 8 accessi;
- mese di dicembre 2016, n. 7 accessi;
- mese di gennaio 2017, n. 7 accessi;
- mese di febbraio 2017, n. 6 accessi;
- mese di marzo 2017, n. 10 accessi;
- mese di aprile 2017, n. 10 accessi;

per un totale di 64 accessi;

Atteso che l'art. 4 della Convenzione sottoscritta in data 09/09/2016 tra il Comune di Martina Franca ed il Comune di Trani prevede che: *“Alla Dirigente verrà riconosciuto e corrisposto dal Comune di Trani il rimborso delle spese sostenute per recarsi a prestare servizio presso il Comune convenzionato, applicando la normativa vigente in materia”*;

Ritenuto di richiamare, qui di seguito, la normativa vigente in materia e l'orientamento interpretativo fornito dalla Corte dei Conti;

Richiamato:

- L'articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010 a mente del quale *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”*;

Dato atto che:

- In virtù di detta norma, dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010) non sono più applicabili né l'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973 n. 836 (recante disposizioni sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), con cui si stabiliva un'indennità chilometrica per il personale che, svolgendo funzioni ispettive, avesse necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale, utilizzando il proprio mezzo di trasporto, né l'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (recante disposizioni di adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), che disciplinava l'entità dell'indennità chilometrica (un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, nonché rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale);
- In virtù di detta norma, dal 31 maggio 2010 hanno cessato, altresì, *“di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”*;

Ritenuto di aderire, per quanto attiene l'entità del rimborso da riconoscere all'avv. Navach, a quanto espresso nella pronuncia della Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo (Deliberazione n. 8/CONTR/2011, depositata il 7 febbraio 2011) che così dispone: *“(…) Le*

disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi.". Detta pronuncia precisa, altresì, che: *"Ritenere che l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio legittimi comunque il dipendente a conseguire il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto del carburante (...) equivarrebbe a neutralizzare l'intento di riduzione della spesa sotteso all'art. 6, comma 12 della legge n. 122 del 2010. (...) Il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni";*

Atteso che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, con Delibera n. 16/PAR/2014, depositata il 28 marzo 2014, ribadendo quanto espresso nella pronuncia della Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo (Deliberazione n° 8/CONTR/2011, depositata il 7 febbraio 2011), ha ulteriormente precisato, con particolare riferimento al personale dirigente del comparto Regioni-autonomie locali, che le norme *"che prevedevano un'indennità chilometrica rapportata ad un quinto del costo della benzina per le missioni autorizzate con mezzo proprio, non sono ora più applicabili, come pure le disposizioni dall'analogo contenuto previste nei contratti collettivi dei dirigenti"* (*"le norme contrattuali appena citate (ossia il CCNL normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999 del 23/12/1999 e s.m.i. per il personale dirigente del comparto Regioni-autonomie locali), a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n.78/2010 così come convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, non risultano più applicabili al personale dirigenziale contrattualizzato dal 31 maggio 2010"*);

Rilevato, dunque, che, in ossequio al consolidato orientamento espresso dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti *"il sistema normativo che risulta vigente a seguito degli interventi del legislatore del 2010 consente ancora l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio da parte del dipendente, ai soli fini della copertura assicurativa e senza alcun diritto al rimborso delle spese per carburante e per pedaggi autostradali. In altri termini si è detto che il dipendente può ancora essere autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio, con il limitato fine di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni, mentre non gli può più essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nella misura antecedentemente stabilita dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1978, anche nell'ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell'interesse pubblico. (...) le considerazioni sopra esposte (sono) valedoli per il personale dirigente delle amministrazioni locali"* (cfr. Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, Delibera n. 16/PAR/2014);

Ritenuto, dunque, di riconoscere in favore dell'avv. Navach *"un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici"* e di calcolare il costo del percorso di viaggio Comune di Martina Franca (Ente di provenienza) - Comune di Trani (Ente di destinazione) effettuando la media dei costi di tre differenti tipologie di biglietti ferroviari (€ 8,80+ € 14,60+ € 16,60/3= € 13,33);

Verificato che all'avv. Caterina Navach spetta, quale rimborso delle spese di viaggio relative all'utilizzo della propria autovettura, un importo pari ad € 1.706,24 così determinato:

- mese di settembre 2016, n. 7 accessi: 7 x 2 (andata e ritorno) x € 13,33= € 186,62
- mese di ottobre 2016, n. 9 accessi: 9 x 2 (andata e ritorno) x € 13,33= € 239,94
- mese di novembre 2016, n. 8 accessi: 8 x 2 (andata e ritorno) x € 13,33= € 213,28
- mese di dicembre 2016, n. 7 accessi: 7 x 2 (andata e ritorno) x € 13,33= € 186,62
- mese di gennaio 2017, n. 7 accessi: 7 x 2 (andata e ritorno) x € 13,33= € 186,62
- mese di febbraio 2017, n. 6 accessi: 6 x 2 (andata e ritorno) x € 13,33= € 159,96
- mese di marzo 2017, n. 10 accessi: 10 x 2 (andata e ritorno) x € 13,33= € 266,60

- mese di aprile 2017, n. 10 accessi: 10 x 2 (andata e ritorno) x € 13,33= € 266,60

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 27.04.2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;

Dato atto che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010, in quanto trattasi di rimborso spese di viaggio;

ACCERTATA la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL. approvato con decreto L.vo n.267/2000;

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** della richiesta di rimborso delle spese di viaggio per l'utilizzo della propria autovettura, pervenuta a firma dell'avv. Caterina Navach, relativa all'attività lavorativa prestata in Convenzione presso il Comune di Trani;
3. **DI LIQUIDARE**, per le motivazioni indicate in premessa, la somma complessiva di € 1.706,24 in favore del creditore di seguito indicato, con accredito sul relativo c/c bancario contrassegnato dal codice IBAN, come dettagliato nella nota a firma dell'avv. Navach (allegato 1 privacy):

Creditore	Data richiesta rimborso	Importo totale pro capite da liquidare	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegni N. e anno
Avv. Caterina Navach	31.01.2018	€ 1.706,24	NO	445	€ 826,46 sul n. 1197/0-2016 € 186,62 sul n. 46/0-2017
				212	€ 693,16 sul n. 256/0-2017

4. **DI DARE ATTO** che sull'impegno n. 1197/0 del 2016 residuano € 448,54;
5. **DI DARE ATTO** che sull'impegno n. 46/0 del 2017 residuano € 188,38;
6. **DI DARE ATTO** che sull'impegno n. 256/0 del 2017 residuano € 10.342,16;
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento *non* è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

**Il Dirigente AREA AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE
PERSONE**
Leonardo Cuocci Martorano

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Leonardo Cuocci Martorano;1;4503740



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 1294**

Settore Proponente: **AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE**

Ufficio Proponente: **Servizio Personale - Gestione Giuridica**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DALL'AVV. CATERINA NAVACH, DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI MARTINA FRANCA, UTILIZZATA IN CONDIVISIONE AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 SEXIES DEL D.LGS N. 165/2001 PER LE ESIGENZE DELL'AREA AFF**

Nr. adozione settore: **232** Nr. adozione generale:

Data adozione: **28/05/2018**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **30/05/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario
Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

N. del Registro delle Pubblicazioni

1596

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 31/05/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 31/05/2018 al 15/06/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 31/05/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE